



ATTO COSTITUTIVO

“SOSTENITORI dei POMPIERI VOLONTARI ELBANI ODV”

L'anno duemilaventicinque il mese di febbraio il giorno 17 in Campo nell'Eba (LI), presso la sede legale dell'associazione di volontariato “SOSTENITORI dei POMPIERI VOLONTARI ELBANI ODV” in via Pian di Mezzo civico numero 221, alle ore 18:00, si sono riuniti i seguenti signori:

1. BACIGALUPI Armando nato a Sarzana (SP) il 27 dicembre 1965, residente a Campo nell'Elba (LI), 57034, in via della Costa n. 6209/F, codice fiscale BCG RND 65T27 I449 W;
2. GARGIULO Roberto nato a Firenze (FI) il 15 settembre 1967, residente a Portoferraio (LI), 57037, in Strada Vicinale del Bucine n. 38, codice fiscale GRG RRT 67P15 D612 Y;
3. PIERULIVO Fabio nato a Portoferraio (LI) il 6 maggio 1972, residente a Portoferraio (LI), 57037, in via Cacciò n. 98, codice fiscale PRL FBA 72E06 G912 B;
4. MARTORELLA Christian nato a Portoferraio (LI) il 10 novembre 1975, residente a Campo nell'Elba (LI), 57034, in via Pian di Mezzo n. 221, codice fiscale MRT CRS 75S10 G912 Q;
5. CALDERARO Cosimo nato a Portoferraio (LI) il 15 luglio 1976, residente a Campo nell'Elba (LI), 57034, in via Chiuso Torto n. 239, codice fiscale CLD CSM 76L15 G912 T;
6. SCALABRINI Simone nato a Portoferraio (LI) il 27 settembre 1981, residente a Capoliveri (LI) in via Cavour n. 23, codice fiscale SCL SMN 81P27 G912 M;
7. MEDICI Simone nato a Portoferraio (LI) il 3 giugno 1985, residente a Capoliveri (LI), 57031, in località Via Madonna di Lacona n. 221, codice fiscale MDC SMN 85H03 G912 A;
8. ANICHINI Alessio nato a Portoferraio (LI) il 28 marzo 1990, residente a Portoferraio (LI), 57037, in Via Val di Lazzaro n. 72/B, codice fiscale NCH LSS 90C28 G912 E;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. ANICHINI Alessio il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. GARGIULO Roberto, quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

È costituito fra i soci presenti, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, l'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "SOSTENITORI dei POMPIERI VOLONTARI ELBANI ODV" (d'ora in avanti denominata "associazione"). L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e dovrà, in conseguenza di ciò, essere iscritta al RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede legale in via Pian di Mezzo n. 221, Comune di Campo nell'Elba (LI). Potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
2. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

- 
- 
- 
- 
- 
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 6. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 7. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 8. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'associazione persegue i seguenti obiettivi:

- Promuovere le attività per tutela del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle attività di protezione civile e soccorso attuando programmi di aiuto con interventi di soccorso. Assistenza alla popolazione in caso di calamità naturali, protezione delle persone e dei beni, prevenzione e preparazione ai disastri, nonché progetti di sostegno con mezzi e materiali di soccorso e progetti di formazione;
- Promuovere e svolgere, anche in collaborazione con altri Enti, privati o pubblici, tutte le attività rivolte alla sicurezza e prevenzione, culturali, didattiche, sportive, ricreative, di ricerca scientifica e di beneficenza che possono essere utili per incrementare l'attività del Distaccamento e l'opinione pubblica a suo favore;
- Reperire risorse economiche da destinare all'acquisto di mezzi, materiale ed infrastrutture da concedere in comodato d'uso o donare al Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Campo nell'Elba.

Per raggiungere tali obiettivi l'associazione intende svolgere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti attività:

- vigilanza e intervento antincendio ed alto rischio;
- prevenzione nelle scuole;
- campagne di arruolamento;
- presenziare durante le giornate dedicate alle raccolte fondi da destinarsi alla ricerca;

- giornate dedicate alla raccolta fondi da poter donare al Distaccamento Vigili del Fuoco di Campo nell'Elba per l'acquisto di mezzi e materiali per il soccorso;
- collaborare con gli Enti pubblici e privati in occasione di manifestazioni.

ARTICOLO 4

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 5

L'Associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 6

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione sia composto da 4 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

- Presidente: ANICHINI Alessio;
- Vice-Presidente: BACIGALUPI Armando;
- Segretario – Tesoriere: GARGIULO Roberto;
- Consigliere: MARTORELLA Christian.

ARTICOLO 7



Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2025. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 8

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

BACIGALUPI Armando

GARGIULO Roberto

PIERULIVO Fabio

MARTORELLA Christian

CALDERARO Cosimo

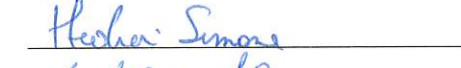
SCALABRINI Simone

MEDICI Simone

ANICHINI Alessio







Marina di Campo, lì 17 febbraio 2025

Atto esente da imposta di registro ex art. 82, comma 3, ultimo periodo, D. Lgs. 117/2017

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82, comma 5, D. Lgs. 117/2017

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PORTOFERRAIO
registrato 27 FEB 2025
ESONTO
20 Serie 3





STATUTO

SOSTENITORI dei POMPIERI VOLONTARI ELBANI

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Sostenitori dei Pompieri Volontari Elbani ODV", da ora in avanti denominata "*associazione*".

L'Associazione ha sede legale in via Pian di Mezzo n. 221, Comune di Campo nell'Elba (LI). Potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
2. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
6. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
7. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
8. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'associazione persegue i seguenti obiettivi:

- Promuovere le attività per tutela del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle attività di protezione civile e soccorso attuando programmi di aiuto con interventi di soccorso. Assistenza alla popolazione in caso di calamità

naturali, protezione delle persone e dei beni, prevenzione e preparazione ai disastri, nonché progetti di sostegno con mezzi e materiali di soccorso e progetti di formazione;

- Promuovere e svolgere, anche in collaborazione con altri Enti, privati o pubblici, tutte le attività rivolte alla sicurezza e prevenzione, culturali, didattiche, sportive, ricreative, di ricerca scientifica e di beneficenza che possono essere utili per incrementare l'attività del Distaccamento e l'opinione pubblica a suo favore;
- Reperire risorse economiche da destinare all'acquisto di mezzi, materiale ed infrastrutture da concedere in comodato d'uso o donare al Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Campo nell'Elba.

Per raggiungere tali obiettivi l'associazione intende svolgere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti attività:

- vigilanza e intervento antincendio ed alto rischio;
- prevenzione nelle scuole;
- campagne di arruolamento;
- presenziare durante le giornate dedicate alle raccolte fondi da destinarsi alla ricerca;
- giornate dedicate alla raccolta fondi da poter donare al Distaccamento Vigili del Fuoco di Campo nell'Elba per l'acquisto di mezzi e materiali per il soccorso;
- collaborare con gli Enti pubblici e privati in occasione di manifestazioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esprimere il proprio voto in sede assembleare;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, che siano state preventivamente autorizzate dall'Organo di amministrazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o morosità.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

La perdita della qualifica di socio per morosità viene dichiarata dall'Organo di amministrazione qualora il socio sia inadempiente nel pagamento della quota associativa nei termini previsti.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e decadono automaticamente da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione che all'esterno (per designazione o delega).

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (solo se obbligatorio per Legge);
- Revisore legale dei conti (solo se obbligatorio per Legge).

Tutte le cariche associative (ad eccezione del revisore legale dei conti, se esterno all'associazione) sono ricoperte a titolo gratuito. Ai componenti degli organi associativi non può essere perciò attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e, comunque, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto e, qualora la Legge lo permetta, può intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, esprimendo il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Qualora l'associazione sia costituita da più di 500 soci, allora ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche in forma elettronica/telematica), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La seconda convocazione deve avvenire in data diversa dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente e debbono essere rese disponibili agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio (o in alternativa, se la Legge lo permette, del rendiconto per cassa), entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 8 **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti dell'organo di amministrazione, approvandone preventivamente il numero;
- nomina e revoca, se previsto per Legge, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, se previsto per Legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso in cui sia esterno all'associazione;
- ratifica la sostituzione dei membri degli organi associativi dimissionari, decaduti, o deceduti deliberata dall'Organo di amministrazione;
- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega l'Organo di amministrazione a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa;
- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- delibera su quanto sottoposto al suo esame dall'Organo di amministrazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 9 **(Assemblea straordinaria)**

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 10 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il rendiconto per cassa (o il bilancio di esercizio) e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare le quote sociali annue e gli eventuali contributi straordinari;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- deliberare sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare membri degli organi associativi dimissionari, decaduti, o deceduti attingendo dalle graduatorie dei non eletti.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Organo di amministrazione.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Segretario ha il compito di redigere i verbali di tutte le riunioni ed eseguire i compiti di segreteria direzionale dell'associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione. In caso di assenza o impedimento dello stesso verrà nominato, per l'occasione, un membro dell'Organo di amministrazione. La figura del Segretario può coincidere con quella del Tesoriere.

Il Tesoriere, in collaborazione con il Segretario ed in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'associazione, ed in genere ogni fatto o atto che comporta un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dall'Organo di amministrazione. La figura del Tesoriere può coincidere con quella del Segretario.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di suoi membri prima della scadenza del mandato, l'Organo di amministrazione provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri dell'Organo di amministrazione, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dall'Organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di amministrazione.

I verbali delle sedute sono redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione e vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- sovrintende a tutte le attività dell'associazione;
- ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione;
- è garante dell'operato dell'Organo di amministrazione di fronte all'Assemblea;
- in caso di urgenza, assume i poteri dell'Organo di amministrazione e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente lo stesso Organo per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dall'Organo di amministrazione alla prima riunione utile.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 (Presidente onorario)

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'associazione. Se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'associazione.

ART. 13 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato solamente al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Il componente dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in

conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, beni mobili e immobili, erogazioni liberali, donazioni, lasciti ed eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione – è indivisibile e viene utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 18 **(Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il rendiconto per cassa o, qualora obbligata per Legge, il bilancio di esercizio. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, è depositato presso

la sede dell'associazione almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini di Legge.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione oppure nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se presente), tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi (se presenti), tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta all'Organo di amministrazione il quale, a sua volta, deve rendersi disponibile a mostrarli entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 20 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. In particolare, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino gli importi previsti dall'art. 17, comma 4 del Codice del Terzo settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 21
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore.

ART. 23
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalla normativa nazionale e regionale in materia.

